

## **CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE “LISTE D’ATTESA” NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI “BOSCHETTO” E “S. AMBROGIO”**

Nel caso non sia possibile accogliere tutte le domande di iscrizione e sia necessario provvedere, per mancanza di posti disponibili, alla formazione delle cosiddette “liste d’attesa”, verranno applicati i criteri qui di seguito indicati:

- a) bambini che, per particolari condizioni socio - economiche disagiate delle famiglie, abbiano maggiormente necessità di frequentare la scuola dell’infanzia (tali esigenze dovranno essere documentate da una relazione redatta dai servizi dell’unità operativa consultoriale competente per territorio) con precedenza per le bambine ed i bambini residenti nel Comune di Cremona, che non abbiano trovato accoglienza nelle scuole paritarie, comunali o gestite da altri Enti, cooperative, associazioni;
- b) bambini che abbiano compiuto o che compiano i cinque anni di età durante l’anno scolastico di riferimento per la formazione della “lista d’attesa”, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Cremona;
- c) bambini residenti a Cremona che abbiano, per qualsiasi motivo, un unico genitore convivente lavoratore;
- d) bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori e che, in famiglia, non abbiano altre persone alle quali possano essere affidati (lo stato di lavoratore dovrà essere documentato con autocertificazione), con precedenza ai bambini che abbiano fratelli la cui domanda di iscrizione per la scuola dell’infanzia cui fa riferimento la lista d’attesa sia già stata accolta, anche per uno dei criteri più sopra esposti;
- e) bambini nelle cui famiglie siano presenti altri figli minori o persone bisognose di assistenza continuativa, in particolare, che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 3 – comma 3, della legge 104/92;
- f) bambini che abbiano fratelli che già frequentano la scuola dell’infanzia statale alla quale fa riferimento la lista d’attesa.

Tali criteri dovranno essere applicati in rigoroso ordine di successione; a parità di condizioni prevarrà il criterio dell’età maggiore.

A parità di condizioni, prevale il criterio della data di nascita; le bambine ed i bambini nati prima hanno la precedenza.

I bambini che, eventualmente, non potessero essere ammessi a frequentare la scuola dell’infanzia statale a partire dal giorno indicato dal calendario scolastico dell’ Istituto Comprensivo come primo giorno dell’anno scolastico, verranno inseriti in un apposito elenco, ordinato in modo decrescente, tenendo conto della graduatoria formata secondo i criteri più sopra indicati.

I bambini compresi in tale elenco potranno essere ammessi alla frequenza della scuola in sostituzione di bambini che si siano ritirati dalla scuola o siano stati dimessi in corso d'anno.

Le liste d'attesa sono formate alla data del 1° settembre di ciascun anno scolastico e sono valide fino al successivo 31 marzo.

Le domande di iscrizione pervenute oltre la data del 1° settembre vengono inserite in coda alla lista d'attesa secondo l'ordine di presentazione, salvaguardando, comunque i residenti nel bacino d'utenza della scuola, i quali precedono, comunque, nella lista d'attesa "aggiuntiva" i bambini non residenti in tale bacino.

I bambini inseriti in "lista d'attesa" e residenti nel bacino d'utenza del plesso scolastico, non ammessi a frequentare la scuola nell'anno scolastico al quale fanno riferimento le liste d'attesa formate, se confermeranno l'iscrizione per l'anno scolastico successivo, avranno la precedenza assoluta sui bambini che chiederanno l'iscrizione per la prima volta alla scuola dell'infanzia.